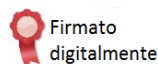


Pubblicato il 13/09/2024

N. 01061 /2024 REG.PROV.CAU.
N. **01835/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1835 del 2024, proposto da Savina Passaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Susanna Rita Marangoni e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Manara ,15;

contro

il Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Vincenza Palmieri, Maria Rosa Sala e Paolo Radaelli e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;

nei confronti

di Novella Sorice, Clarissa Benini, Pietro Puppi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari,

del provvedimento del 24.04.2024 (notificato il 26.04.2024) con cui il Comune di Milano ha escluso la ricorrente dalla graduatoria relativa al bando del Comune di Milano "D1 IDPL — C. 2021 SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DEL PROFILO

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA 1” e, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della graduatoria finale, nonché di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 la dott.ssa Silvia Torraca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta allo stato sussistente la propria giurisdizione, avendo il ricorso ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria relativa a procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato del profilo professionale di *“Istruttore direttivo di Polizia Locale - Categoria d – posizione economica 1”* e di approvazione della relativa graduatoria e, solo in via consequenziale ed eventuale, degli *“atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori”* e dei *“contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio”*;

Riservata al merito la delibazione dell’eccezione di irricevibilità del ricorso;

Ritenuto che i candidati che avevano sopravanzato la ricorrente nella indicata graduatoria per effetto del provvedimento impugnato, in quanto pregiudicati dall’eventuale accoglimento del gravame, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati e costituiscono, pertanto, dei controinteressati nel presente giudizio;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati ulteriori rispetto a quelli cui il ricorso è già stato

notificato, come sopra individuati, Ritenuto, dunque, di autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nell'ulteriore termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della

sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Ritenuto, inoltre, in ragione dello stato avanzato della procedura di selezione di cui è causa, di accogliere la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, con conseguente ammissione della stessa con riserva alle successive fasi dell'anzidetta procedura;

Ritenuto di fissare per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 dicembre 2024;

Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, in favore degli ulteriori controinteressati, come individuati in motivazione, e autorizza parte ricorrente a notificare per pubblici proclami il ricorso, nei tempi e con le modalità ivi esposte;
- accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, dispone l'ammissione della stessa con riserva alle successive fasi della procedura selettiva;
- fissa per la discussione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 dicembre 2024;

- compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Silvia Torraca, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Torraca

IL PRESIDENTE
Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.